

Delibera n. 4

Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2015

Allegati n. (sub lett. ....)

<b>O.d.G. n. 24) Oggetto: Somministrazione di lavoro a tempo determinato.</b>
-------------------------------------------------------------------------------

<i>Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis</i>
--------------------------------------------------------------------------

<i>Ufficio istruttore: Area Personale tecnico amministrativo</i>
------------------------------------------------------------------

## **IL PRESIDENTE**

Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, in particolare l'art. 36 come modificato dal D.L. 31.8.2013 convertito in Legge 30.10.2013 n. 125 il quale, al comma 2, dispone che, *"Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa..."*;

Visto il medesimo comma 2 il quale detta ulteriori disposizioni in materia ed in particolare prevede che *"... Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. ..."*;

Visto il D.Lgs. 6.9.2001, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la L. 14.02.2003 n. 30;

Visto il D.Lgs. 10.09.2003, n. 276 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare gli artt. 20 e ss in materia di somministrazione lavoro;

Visto il C.C.N.L. della Agenzie di somministrazione lavoro sottoscritto in data 27.02.2014, ed in particolare l'art 47 con il quale si dispone che *"con riferimento al dettato previsto all'art.22 secondo periodo, del D.Lgs. 276/03, il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per 6 volte nell'arco di 36 mesi"*

Visto l'art 9 comma 28 del D.L. n.78/2010, convertito in L. n. 122/2010 in materia di contenimento delle spese;

Visti i C.C.N.L. vigenti del personale del comparto Università;

**Estratto per uso interno del verbale n. 15 del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2015**

Vista la Direttiva n. 2/2010 del 16.02.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale, tra l'altro, in attuazione di quanto prevede l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, si richiama la responsabilità dei dirigenti in ordine ad un abusivo ricorso al lavoro flessibile, disponendo che *"... si ritiene opportuno evidenziare che, al di là dei vincoli normativi dettati in materia di utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da cui non si può prescindere, sulla materia rileva in maniera significativa la cultura della buona amministrazione della cosa pubblica. ... E' utile richiamare anche la responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo che a norma dell'art. 15 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 deve promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e della integrità. Il richiamo fatto all'integrità evoca il concetto dell'imparzialità, della trasparenza, della rettitudine, della correttezza nello svolgimento della funzione pubblica. Detti principi sono posti alla base della gestione delle risorse, finanziarie e umane, e non vi si può prescindere neppure nell'utilizzo del lavoro flessibile"*;

Vista la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica secondo la quale *"poiché nei contratti di somministrazione il rapporto di lavoro si instaura tra agenzia e lavoratore, non si corre il rischio di innescare situazioni di precariato"*;

Rilevato, altresì, che nella citata circolare si ribadisce la piena ammissibilità dell'utilizzo del lavoro somministrato da parte delle pubbliche amministrazioni, fermo restando il rigoroso rispetto da parte delle stesse dei vincoli di finanza pubblica, delle procedure e dell'obbligo di motivazione del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato;

Visto il contratto stipulato in data 19 maggio 2010 (Repertorio n. 5.077) con la Società Agenzia per il Lavoro - Gruppo Vita Serena S.p.A. ora *Agenzia per il lavoro Alba S.p.A.*, registrato presso l'Ufficio del Registro di Perugia in data 27.05.2010 al n. 335 e successivamente prorogato per ulteriori tre anni agli stessi patti e condizioni;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21.10.2013 con la quale era stata autorizzata l'attivazione di un contratto mediante somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 unità di personale di cat. C - posizione economica C1- area amministrativa con rapporto di lavoro a tempo pieno (pari a 36 ore/settimana) per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile, con conoscenze approfondite delle procedure di mobilità internazionale, per le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo dell'Area Relazioni Internazionali di questa Università, dovendo far fronte a tutti gli adempimenti inerenti l'attivazione del nuovo programma Erasmus+ 2014-2020, in particolare, alla stipula di nuovi accordi con le Università europee ed extraeuropee, al potenziamento temporaneo dei servizi di accoglienza e all'ampliamento dei database per

agevolare la mobilità e far fronte alle molteplici richieste provenienti dagli atenei partner a livello mondiale;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23.10.2014 con la quale era stata autorizzata la proroga dell'utilizzo mediante contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato della sig.ra Sabrina Bucu cat. C – posizione economica C1- area amministrativa presso l'Area Relazioni Internazionali, con rapporto di lavoro a tempo pieno (pari a 36 ore/settimana) per un periodo di 12 mesi, per le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo dell'Area medesima, dovendo far fronte a tutti gli adempimenti inerenti l'attivazione del nuovo programma Erasmus+ 2014-2020 non ancora terminate;

Vista nota del 29 settembre 2015, del Responsabile dell'Area Relazioni Internazionali, con la quali ha richiesto un'ulteriore proroga dell'utilizzo mediante somministrazione di lavoro a tempo determinato della Sig.ra Sabrina Bucu, Categoria C1 a tempo pieno, per un periodo di 12 mesi, sempre per le esigenze di carattere temporaneo dell'Area medesima, precisando che:

- il programma Erasmus+ ha una durata fino al 2020 e che le attività ad esso connesse sono in pieno svolgimento
- la proroga è, altresì, necessaria per portare a termine tutti gli adempimenti inerenti all'attivazione del programma Erasmus+ 2014-2020, in particolare:
  - stipula di nuovi accordi con le Università europee ed extra-europee;
  - potenziamento dei servizi di accoglienza;
  - ampliamento dei database per agevolare la mobilità e far fronte alle molteplici richieste provenienti dagli atenei partner a livello mondiale
- si rende, inoltre, necessario far fronte a nuovi adempimenti derivanti dalla fase attuativa del progetto ERASMUS+ - AZIONE KA107 – International Credit Mobility – Progetto n.: 2015-1-IT02-KA107-014566, approvato dall'Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE in data 04.08.2015 quali: la mobilità degli studenti in entrata e in uscita verso paesi extra-UE, per la quale occorre un supporto per la compilazione e la corretta gestione dell'iter procedurale dei documenti di mobilità quali la richiesta per il rilascio del visto d'ingresso, il permesso di soggiorno, l'assicurazione sanitaria,
- le professionalità esistenti all'interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato, rilevate esaminando i bandi di categoria C – area amministrativa (D.D.A. n. 308 del 30.03.2006, D.D.A. n. 629 del 27.07.2006, D.D.G. n. 342 del 18.10.2012, D.D.G. n. 212 del 17.05.2013), non sono in alcun modo equiparabili alla professionalità per la quale si richiede la proroga del contratto di cui sopra in quanto, per la specifica attività che l'unità è chiamata a svolgere, si rende necessaria una

conoscenza approfondita delle procedure della mobilità internazionale, non rinvenuta nelle professionalità esistenti all'interno delle predette graduatorie;

Rilevato che la valutazione in ordine alla reale sussistenza delle esigenze di carattere temporaneo o eccezionale che giustificano il ricorso all'uso delle forme flessibili di contratto di lavoro, quali la somministrazione, può essere effettuata in maniera compiuta soltanto dal Responsabile della struttura che richiede l'assegnazione di personale e, nel presente caso, risulta dalla citata nota di richiesta della Responsabile dell'Area Relazioni Internazionali;

Ritenuto, infine, che la spesa per l'attivazione dei richiesti contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato non rientra nei limiti, di cui all'art. 1 comma 187 L. n. 266/05, i quali si riferiscono esclusivamente al personale direttamente reclutato dall'Ateneo con contratti di lavoro a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Preso atto che la spesa complessiva per l'attivazione dei contratti di somministrazione in argomento rientra nei limiti di cui all'art 9 comma 28 del D.L. n.78/2010, convertito in L. n. 122/2010;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 in merito alla ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della L. 12.11.2011 n. 183;

Ritenuto, da ultimo, opportuno, in relazione alla asserita temporaneità delle funzioni da svolgere, procedere alla proroga dell'utilizzazione mediante somministrazione di lavoro a tempo determinato della Sig.ra Sabrina Bucu, tramite Agenzia interinale, unità di Categoria C1 a tempo pieno, area amministrativa con rapporto di lavoro a tempo pieno (pari a 36 ore/settimana) sempre mediante somministrazione di lavoro a tempo determinato per un ulteriore periodo di 12 mesi, per le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo dell'Area Relazioni Internazionali di questa Università;

Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta odierna del 28 ottobre 2015, ha reso in merito alla proposta di delibera presentata dagli Uffici il seguente parere: *"La predetta proposta di delibera riguarda la proroga di un contratto di somministrazione di lavoro temporaneo attivato nel 2013 (delibera CdA 21.10.2013) e già prorogata nel corso del 2014 (delibera CdA 23.10.2014). A tal riguardo, il Collegio esprime parere non favorevole, in quanto, non sussistono le esigenze temporanee ed eccezionali di cui all'art. 36 TUPI, peraltro richiamate anche nelle premesse del provvedimento, connesse*

*all'attivazione del programma Erasmus 2014-2020, trattandosi di un programma largamente conosciuto e non di carattere eccezionale e rilevando che per le medesime esigenze l'Ateneo ha già proceduto alla proroga del medesimo contratto di somministrazione di lavoro interinale. Pertanto le esigenze di temporaneità ed eccezionalità non possono ritenersi soddisfatte qualora si sia in presenza di proroghe di qualsivoglia rapporto di lavoro flessibile.";*

Rilevato che nel dibattito:

*omissis*

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Udito quanto esposto dal Presidente;

Visto il D.Lgs. 6.9.2001, n. 368;

Vista la L. 14.02.2003 n. 30;

Visto il D.Lgs. 10.09.2003, n. 276;

Visto l'art 9 comma 28 del D.L. n.78/2010, convertito in L. n. 122/2010;

Rilevato che, attualmente all'esito della ricognizione annuale operata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 25.03.2015, in relazione all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della L. 12.11.2011 n. 183, nell'Ateneo non sussistono complessivamente eccedenze di personale tecnico amministrativo e bibliotecario;

Rilevato che la valutazione in ordine alla reale sussistenza delle esigenze di carattere temporaneo o eccezionale che giustificano il ricorso all'uso delle forme flessibili di contratto di lavoro, quali la somministrazione, può essere effettuata in maniera compiuta soltanto dal Responsabile della struttura che richiede l'assegnazione di personale e, nel presente caso, risulta dalla nota citata in narrativa;

Preso atto, inoltre, che il Responsabile dell'Area Relazioni Internazionali ha dichiarato che le professionalità esistenti all'interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato, rilevate esaminando i bandi di categoria C – area amministrativa, non sono in alcun modo equiparabili alla professionalità per la quale si richiede la proroga del contratto di cui sopra in quanto, per la specifica attività che l'unità è chiamata a svolgere, si rende necessaria una conoscenza approfondita delle procedure della mobilità internazionale, non rinvenuta nelle professionalità esistenti all'interno delle predette graduatorie;

Considerato che, ai sensi dell'art 47 del C.C.N.L. delle Agenzie di somministrazione sottoscritto il 27.02.2014, il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per 6 volte nell'arco di 36 mesi;

Preso atto del rispetto dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

Valutato attentamente il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data odierna;

Ritenuto di dover precisare, alla luce dei rilievi del Collegio dei Revisori dei Conti resi in data odierna e riportati in narrativa, che le esigenze eccezionali sono legate ai nuovi adempimenti ERASMUS, nelle more di una ristrutturazione dell'organico dell'Area Relazioni Internazionali presso la quale attualmente non sussistono dipendenti formati per lo svolgimento di tali attività, stante anche l'impossibilità di programmare assunzioni ad hoc in quanto l'art. 1, comma 425, della L. 190/2014 ha sostanzialmente bloccato le programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2015 e 2016;

All'unanimità

### **DELIBERA**

- ❖ di autorizzare la proroga, per 1 ulteriore anno, dell'utilizzo, mediante contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, della Sig.ra Sabrina Bucu, Categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa, con prestazione lavorativa a tempo pieno, per un periodo di 12 mesi, sempre per le esigenze di carattere temporaneo dell'Area medesima, dovendo far fronte a nuovi adempimenti derivanti dalla fase attuativa del progetto ERASMUS+ - AZIONE KA107 - International Credit Mobility - Progetto n.: 2015-1-IT02-KA107-014566, approvato dall'Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE in data 04.08.2015 quali: la mobilità degli studenti in entrata e in uscita verso paesi extra-UE, per la quale occorre un supporto per la compilazione e la corretta gestione dell'iter procedurale dei documenti di mobilità quali la richiesta per il rilascio del visto d'ingresso, il permesso di soggiorno, l'assicurazione sanitaria, sostenendo inoltre che la proroga è necessaria per portare a termine tutti gli adempimenti inerenti all'attivazione del programma Erasmus+ 2014-2020, in particolare:
  - stipula di nuovi accordi con le Università europee ed extra-europee;
  - potenziamento dei servizi di accoglienza;
  - ampliamento dei database per agevolare la mobilità e far fronte alle molteplici richieste provenienti dagli atenei partner a livello mondialee considerato che il programma Erasmus+ ha una durata fino al 2020 e che le attività ad esso connesse sono in pieno svolgimento.

Il relativo costo pari ad € 38.000,00 (Iva compresa) graverà per € 35.100,00 sulla voce COAN CA.04.09.08.11.01.01 "Costi per fornitura di lavoro interinale" UA.PG.ACEN.ATTPERSON e per € 2.900,00 sulla voce COAN CA.04.09.08.11.01.02 "Irap

su costi per fornitura di lavoro interinale" UA.PG.ACEN.ATTPERSON del bilancio di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza apportando la seguente variazione al bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2015:

voce COAN

CA.03.05.01.09.01

"Trasferimenti interni correnti"

UA.PG.ACEN.ATTPERSON + 38.000,00

voce COAN

CA.04.09.08.11.01

"Costi per fornitura di lavoro interinale"

UA.PG.ACEN.ATTPERSON + 38.000,00

a seguito del trasferimento interno della suddetta somma di € 38.000,00 dalla Voce COAN - CA.04.12.01.01.01.02 "Oneri interni per trasferimenti di costi di personale" a valere sulla coordinata "PJ: ERASMUSPLUS" UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE (collegata alla voce COAN CA.09.90.01.01.02 "Rapporti internazionali, scambi culturali") alla Voce COAN - CA.03.05.01.09.01.02 "Ricavi interni per trasferimenti di costi di personale" UA.PG.ACEN.ATTPERSON.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



**Ufficio Organi Collegiali**  
Il Responsabile  
*F.to Dott.ssa Antonella Fratini*